



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Consiglio di Stato**  
**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 5208 del 2011, proposto da:

Università Cattolica del Sacro Cuore in Roma, rappresentata e difesa dagli avv. Natalino Irti, Fabrizio Abbate e Vito Bellini, con domicilio eletto presso avv. Vito Bellini in Roma, via Orazio 3;

***contro***

Ambulanze Città di Roma srl e Croce Amica di Messina srl, rappresentate e difese dagli avv. Diego Vaiano e Raffaele Izzo, con domicilio eletto presso avv. Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio n. 3;

***nei confronti di***

Nuova Croce Rosa Romana srl;

***per la riforma***

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA- SEZIONE III n. 39150/2010, resa tra le parti, concernente appalto dei servizi di ambulanza, trasporto infermi, trasporto bioliquidi, organi e sangue

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ambulanze Città di Roma srl e Croce Amica srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 5 ottobre 2012 il Cons. Vittorio Stelo e uditi per le parti gli avvocati Bellini e Resta su delega di Izzo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1. Con verbale del 13 giugno 2003, la Commissione permanente acquisti della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore in Roma ha aggiudicato a trattativa privata alla Nuova Croce Rosa Romana s.r.l. l'appalto dei servizi di ambulanza, trasporto infermi, bioliquidi e sangue.

Con sentenza n. 13574 del 27 ottobre 2004 depositata il 19 novembre 2004 il T.A.R. per il Lazio – Sezione III, su ricorso proposto da Ambulanze Città di Roma s.r.l., Croce Amica s.r.l. di Messina e Medis s.a.s., ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione posto che l'Università appaltante non riveste la qualità di "amministrazione

aggiudicatrice” o di “organismo di diritto pubblico” di cui all'art.2 e allegato 7 del D.Lgs. n.157/1995, e quindi è esclusa dall'obbligo di osservare le procedure di evidenza pubblica al fine della scelta del contraente per l'espletamento dei servizi sopra menzionati.

La decisione è stata poi riformata dalla VI Sezione del Consiglio di Stato che, in accoglimento dell'appello delle società Ambulanze Città di Roma s.r.l. e Croce Amica s.r.l. di Messina, con sentenza n. 841 del 26 gennaio 2010 depositata il 16 febbraio 2010, ha annullato la sentenza impugnata rinviando la controversia al T.A.R. per la decisione nel merito.

La VI Sezione ha ritenuto infatti che l'Università Cattolica del Sacro Cuore è persona giuridica di diritto pubblico secondo lo statuto dell'ente, e rientra nella categoria degli “enti pubblici non economici”, che l'art.2, c.1, lettera a), del citato decreto legislativo qualifica come “amministrazioni aggiudicatrici”, obbligate quindi all'osservanza delle regole di evidenza pubblica per l'aggiudicazione degli appalti di servizi, e la categoria degli “organismi di diritto pubblico” ex lettera b) e allegato 7 non poteva che intendersi in senso ampliativo e non riduttivo dell'area dei soggetti tenuti all'applicazione di quelle regole.

2. Il T.A.R., con sentenza n.39150 del 3 dicembre 2010 depositata il 30 dicembre 2010, definita la questione della giurisdizione, ha accolto, con compensazione delle spese, il ricorso già proposto dalle anzidette società e annullato gli atti impugnati, ritenendo, come già sostenuto dalla VI Sezione, che nella fattispecie non sussistevano i presupposti né le ragioni di necessità ed urgenza per attivare una trattativa privata, a tal fine dando per acquisiti i dati formali e sostanziali - evidenziati sempre dalla VI Sezione - che riconducono l'Università in parola nella categoria delle amministrazioni tenute, per l'art.2 del D.Lgs. n.157/1995, alla procedura ad evidenza pubblica.

3. L'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, con atto notificato il 1° giugno 2011 e depositato il 22 giugno 2011, ha fatto presente di aver impugnato la predetta sentenza della VI Sezione dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando unicamente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, e ha proposto appello avverso la citata sentenza del T.A.R. n. 39150/2010, motivando la asserita inapplicabilità, nella fattispecie, del richiamato D.Lgs. n.157/1995 e quindi delle norme in materia di appalti pubblici, pur ammettendo il carattere pubblico dell'Università.

Chiede quindi la sospensione del processo fino all'esito del ricorso in Cassazione e comunque la riforma della sentenza del T.A.R. con la conseguente dichiarazione della giurisdizione in capo all'A.G.O..

4.1. Ambulanze Città di Roma s.r.l. e la Croce Amica s.r.l. si sono costituite con atto depositato il 7 ottobre 2011 e, con memoria depositata l'11 ottobre 2011, hanno replicato deducendo l'irricevibilità e l'inammissibilità dell'appello, in quanto notificato e depositato oltre i termini dimidiati prescritti nella fattispecie dall'art.119, comma 2, c.p.a. e comunque solo dopo la notifica del loro controricorso dinanzi alla Cassazione.

La sentenza del T.A.R. è così divenuta definitiva e l'Università ha prestato acquiescenza alla sentenza della VI Sezione, non esplicitando dinanzi al T.A.R. alcuna riserva di impugnazione della stessa né riproponendo l'eccezione del difetto di giurisdizione, così in pratica pretendendo un inammissibile riesame di quella sentenza.

4.2. In data 2 agosto 2012 le stesse controparti hanno depositato la sentenza delle Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione n. 9588 del 13 maggio 2012 depositata il 13 giugno 2012, con la quale, compensando le spese, si dichiara allo stato inammissibile il ricorso dell'Università.

La Suprema Corte ha sottolineato infatti che il Consiglio di Stato con la cennata pronuncia n.841/2010, nell'affermare la giurisdizione del giudice amministrativo, si è limitata a rimettere al T.A.R. la decisione nel merito e quella sentenza non è quindi immediatamente ricorribile in Cassazione, non avendo per di più la parte disposto del rimedio del regolamento preventivo.

Il ricorso avrebbe potuto essere eventualmente riproposto dopo la decisione del Consiglio di Stato nel merito, se

sfavorevole al ricorrente e rivolto solo contro la sentenza che si è pronunciata nella giurisdizione.

4.3. Con note difensive depositate il 19 settembre 2012 Ambulanze Città di Roma ha ribadito sinteticamente le argomentazioni già svolte.

5. La causa, rinviata più volte in attesa della decisione della Cassazione, all'udienza pubblica del 5 ottobre 2012, presenti i legali delle parti, è stata trattenuta in decisione.

6. Ciò premesso, a prescindere dalle eccezioni di irricevibilità e inammissibilità, l'appello è infondato e va confermata la sentenza impugnata.

In effetti la Sezione, anche per esigenze di economia processuale, intende conformarsi alle estese, puntuali e condivisibili argomentazioni già svolte nel merito dapprima dalla VI Sezione nella parte motiva della sentenza n. 841 e poi con la successiva sentenza del T.A.R. qui appellata, che dà acquisite quelle argomentazioni.

Le stesse in effetti non necessitano di particolari approfondimenti né integrazioni, avendo configurato la fattispecie con dettagliati elementi di fatto e di diritto, partitamente illustrati, in particolare in merito alla qualifica di organismo di diritto pubblico, di "ente pubblico non economico" e di "amministrazione aggiudicatrice" ex art.2 D.Lgs. n.157/1995, e quindi alla connotazione pubblicistica dell'Università sul piano formale e sostanziale, con articolate riflessioni sugli aspetti organizzativi, gestionali ed economico-finanziari, sui rapporti con lo Stato e la Regione e sui connessi protocolli, sulle forme di ingerenza e di controllo che inducono a confermare la giurisdizione in capo al giudice amministrativo e ad inserire quell'Università fra gli organismi tenuti alle regole dell'evidenza pubblica.

Si tratta di elementi non confutabili e le deduzioni dell'appellante non si appalesano meritevoli di accoglimento fornendo una lettura di parte e opinabile, volta ad accreditare una interpretazione incongrua e meramente contraria all'avviso della VI Sezione e del T.A.R. circa le disposizioni regolatrici della materia, le finalità dalle stesse perseguite ed i dati caratteristici della natura e dell'attività dell'Università, in modo da supportare principalmente il difetto di giurisdizione.

Non sussiste quindi alcun motivo plausibile per escludere l'Università in epigrafe dall'obbligo di ricorrere alla procedura di evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi in questione né i presupposti dell'urgenza e della necessità per ricorrere alla trattativa privata come rilevato dallo stesso T.A.R., disponendosi del tempo necessario per indire una gara pubblica e non rinvenendosi le specifiche ragioni di carattere tecnico tali per l'appunto da giustificare la trattativa privata.

7. Per le considerazioni che precedono l'appello va respinto e va confermata la sentenza impugnata.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna parte appellante al pagamento delle spese di giudizio da liquidarsi in complessivi € 3000,00 (tremila), oltre agli accessori di legge, a favore delle controparti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere, Estensore

Dante D'Alessio, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)